N. 3839-3812-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **HELFER**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 24 febbraio 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOGNI, BIAGIONI e LUCCHESI

Presentata il 20 febbraio 1967

—

Modificazione degli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Presentata alla Presidenza il 13 marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro delle provvidenze predisposte dal decreto 18 novembre 1966, n. 976, le aziende artigiane danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 potevano fruire di mutui agevolati al tasso del 3 per cento per la durata di 10 anni, sia per la riparazione del danno subìto, sia per la ricostituzione delle scorte. Tali mutui erano assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato, già prevista dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che veniva portata al limite del 95 per cento nel caso in cui la perdita non superasse i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento quando la perdita superasse tale importo.

Per il finanziamento delle scorte, tuttavia, veniva fissato il limite dell'importo mutuabile nel doppio di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, vale a dire in 6 milioni, sempre che la domanda fosse cumulativa per la riparazione del danno sofferto e per la ricostituzione delle scorte.

Nelle more dell'istruttoria delle domande avanzate dalle aziende artigiane, gli istituti e le aziende di credito ammesse ad operare con l'Artigiancassa potevano erogare, a titolo di prefinanziamento, fino al 50 per cento del mutuo deliberato, con intervento immediato del contributo statale in conto interessi.

Il Fondo, costituito presso l'Artigiancassa, veniva aumentato a tali fini di 6,5 miliardi, da erogarsi per 1 miliardo nel 1966 e per il resto nel 1967, mentre il Fondo centrale di garanzia, sempre presso l'Artigiancassa, era aumentato di 4 miliardi per l'anno 1968.

I mutui accordati potevano essere impiegati, in tutto o in parte, anche ad estinguere impegni finanziari precedentemente accesi e tuttavia gravanti sulle aziende stesse.

Nell'applicazione di queste pur sagge norme, sono emerse, per altro, parecchie difficoltà, talune anche più di carattere formale che sostanziale. Il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, di cui si chiede la conversione, tende appunto a migliorare, in diversa misura, le condizioni di accesso ai mutui agevolati da parte delle aziende interessate.

Con l'articolo 1 si precisa, infatti, che il finanziamento può essere chiesto ed ottenuto isolatamente, per la sola formazione e ricostituzione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, necessarie all'attività dell'azienda, fino all'importo di 3 milioni, per la durata ovviamente di 10 anni, a prescindere dal valore degli impianti e dall'esistenza di altri finanziamenti relativi agli impianti stessi. Inoltre, il secondo comma, inserito su proposta del Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione, prevede finanziamenti per somme superiori ai 3 milioni fino a un massimo di 8, alle stesse condizioni del comma precedente, ma solo per la durata massima di tre anni e nel tempo utile per la presentazione delle domande fino al 31 luglio 1967.

La XII Commissione è stata unanime nel chiedere al Governo la possibilità di elevare tale limite a 5 anziché a 3 anni, e confida che questo miglioramento venga accolto sia dal Governo che dalle Camere.

I correttivi apportati dall'articolo 1 all'originale articolo 40-*bis* della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, trovano la loro ragione d'essere nel fatto che il detto articolo 40-*bis* prevedeva solo in via subordinata, e con le limitazioni sopra illustrate, la possibilità da parte delle aziende di servirsi del mutuo anche per le scorte, ed in un certo rapporto con l'entità dei danni da riparare. Rapporto che è risultato, nella realtà, non sempre riscontrabile e non certo nella misura che può essere dedotta dalla lettera della legge. In sostanza, le domande per formazione e ricostituzione di scorte vanno molto al di là per numero e importi richiesti di quanto era lecito prevedere. Con il disegno di legge oggi in discussione, l'accesso a tali forme di intervento viene semplificato ed allargato.

Per quanto concerne, quindi, la formazione delle scorte, si prevedono i seguenti casi:

a) domanda globale per rimessa in efficenza dell'impresa e formazione di scorte (per queste ultime fino al limite massimo di 6 milioni), ex articolo 40-*bis*, con restituzione entro 10 anni;

b) domanda per sole scorte fino a 3 milioni, con restituzione entro 10 anni, ex comma primo, articolo 1 del presente disegno di legge;

c) domanda, entro il 31 luglio 1967, per sole scorte fino a 8 milioni, da restituirsi entro 3 (o 5) anni.

All'articolo 2 è previsto che gli istituti e le aziende di credito operanti con la Artigian-

cassa « sono tenuti » a erogare ai mutuatari il 50 per cento del prestito deliberato per la parte non eccedente i 10 milioni e sono autorizzati ad erogare fino al 50 per cento per la parte eccedente i 10 milioni richiesti. Tutto ciò, naturalmente, nelle more della procedura e del completamento della documentazione di rito.

Questo primo comma corregge, sostanzialmente, il correlativo comma dell'articolo 41-*bis* della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per il quale gli istituti e le aziende ecc. erano solo « autorizzati » a fare altrettanto.

Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo 2 trasferisce interamente a carico del Fondo centrale di garanzia le quote di finanziamento che gli istituti e le aziende di cui sopra « sono tenuti » ad erogare nelle more dell'istruttoria.

Trattasi, come ognun vede, di miglioramenti cospicui, che si avvicinano assai, se non completamente, alle richieste delle categorie interessate.

Le quali, fino al 7 marzo 1967 avevano presentato domande globali in numero di 1453, provenienti da tutte le zone alluvionate, per un importo di circa 8 miliardi. Di queste, alla stessa data, ne erano state approvate 1235 per un importo di 6 miliardi e 722 milioni, 122 erano all'esame per un importo di 706 milioni, mentre solo 96 si trovavano ancora in istruttoria per 477 milioni. La Toscana e il Veneto presentano il maggior numero di operazioni; rispettivamente 1139 per 6 miliardi e 334 milioni la Toscana, e 183 per 889 milioni il Veneto.

L'Artigiancassa esamina settimanalmente le domande pervenute dai singoli istituti ed aziende di credito periferici.

È presumibile che l'approvazione del presente disegno di legge (che la Commissione ha assunto come testo base nei confronti della concorrente proposta di legge Togni n. 3812) esalti notevolmente il flusso delle domande, della qual cosa non possiamo non rallegrarci a conferma della vitalità di una benemerita categoria di lavoratori che il progresso tecnologico non ha né spento né spinto ai margini della nostra società, e che ha anzi dimostrato ognora essenziale al nostro vivere civile.

HELFER, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai beneficî della presente legge possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di tre anni, purché la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967 ».

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3812

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dagli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese anche agli abitanti e alle imprese artigiane, commerciali e industriali, operanti nelle zone delle città colpite dai movimenti franosi verificatisi in conseguenza dell'alluvione.